



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 08/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 14/07/2015 al n. 94862, con la quale il Sig. Butera Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 31/12/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 138259 dell'11/12/2017 con la quale si comunica al Sig. Butera Giuseppe che, esaminati gli atti d'Ufficio e verificato che ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 05/05/2015 il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/01/2018;
- VISTO il DA n. 9750 del 18/12/1993, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 23/12/1993 al n. 5509, con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato a decorrere dal 21/09/1993 nella qualifica di Assistente tecnico geometra, assumendo effettivo servizio in data 02/04/1991;
- VISTO il DDS n. 3532 del 10/12/2012 con il quale al Sig. Butera Giuseppe sono stati ricongiunti, ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79, ai fini di quiescenza anni 10, mesi 8 e giorni 24;
- VISTO il DDS n. 3344 del 01/12/2015 con il quale al Sig. Butera Giuseppe sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 2, mesi 5 e giorni 20;
- VISTO il DDG n. 5156 del 15/12/2003, con il quale il Sig. Butera Giuseppe, ai sensi e per gli effetti della DPREg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- ACCERTATO che il Sig. Butera Giuseppe alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 64 mesi 10 e giorni 18 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 31/12/2017	26	8	28
Servizio ricongiunto (DDS n. 3532 del 10/12/2012)	10	8	24
Servizio riconosciuto (DDS 3344 del 01/12/2015)	2	5	20
Servizio militare dal 06/06/1974 al 03/08/1975	1	1	29
Totale anzianità contributiva utile a pensione	41	1	11

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. BUTERA GIUSEPPE, nato a Casteldaccia il 12/02/1953, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 3 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 15 DIC. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)



IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)